

Corte cost. - 1 Marzo 2005, n. 305 (ord.) - Giudice di pace di Forlì - XX c. Polizia municipale di Forlì.

Circolazione stradale - violazione delle norme del c.d.s. - trattamento sanzionatorio - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) artt.202, comma 1, 204, comma 1 e 204-bis, commi 7 ed 8 - penalizzazione di fatto dei soggetti economicamente deboli - impossibilità per il Prefetto di accordare la rateizzazione del pagamento della sanzione senza raddoppio del minimo edittale - contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

È sollevata questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1 e 204-bis, commi 7 ed 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).

Infatti, il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore a fronte di una medesima infrazione al Codice della strada determina una discriminazione tra soggetti economicamente forti e soggetti meno abbienti. In particolare, solo i primi possono, di fatto, beneficiare del pagamento in misura ridotta mentre i secondi per ottenere la rateizzazione devono necessariamente affrontare le spese ed i rischi connessi al ricorso dinanzi al giudice di pace ovvero, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, il raddoppio del minimo edittale.

Il Giudice di pace

Osserva che la ricorrente è stata sorpresa a circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa e non sottoposto a revisione obbligatoria, pertanto le è stata contestata la violazione degli artt. 193 e 80 c.d.s. che prevedono una sanzione pecuniaria pari rispettivamente a Euro 687,75 ed Euro 137,55.

Dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla documentazione prodotta, risulta che le violazioni contestate sono frutto di una impossibilità oggettiva causata da una situazione di indigenza. Infatti la ricorrente ha due figli ancora adolescenti a carico ed è separata dal marito di cui non ha più notizie; inoltre si mantiene appena svolgendo qualche sporadico lavoro, ma non è in grado di svolgere una attività regolare anche a causa dello stato generale di salute, per la quale è stata riconosciuta invalida dalla competente commissione medica, come attestato documentalmente.

Pertanto la stessa si è dichiarata disposta ad adempiere l'obbligazione pecuniaria relativa alla comminata sanzione per violazione dell'art. 193 c.d.s. mediante una idonea rateizzazione, ancorché la stessa appare piuttosto come un tentativo di ritardare il più possibile il momento in cui dovrà effettivamente pagare, stante la mancanza di mezzi finanziari.

In diritto

Nel caso *de quo* si ritiene sussistere l'eccezione di legittimità costituzionale per contrasto degli artt. 202, primo comma; 204, primo comma; 204-bis, settimo comma c.d.s. con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto: la violazione di costituzionalità è

l'effetto del meccanismo di funzionamento dei succitati articoli, i quali in sede applicativa giungono al perverso risultato di aggravare la sanzione per il trasgressore debole e di mantenerla leggera per il trasgressore economicamente «forte», attraverso due modalità.

La prima si articola edittalmente nella stessa uguaglianza di sanzioni per l'economicamente debole e per l'economicamente forte, che si appalesa incostituzionale dal momento che le sanzioni non sono più simboliche, ma sono divenute milionarie; ed anche l'uguaglianza della parte accessoria sia per l'utente occasionale che per il professionista, il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta, viene spesso trattato più severamente.

La seconda modalità di funzionamento deriva dal meccanismo che disciplina i ricorsi e che consente al sanzionato abbiente di liberarsi pagando il minimo (senza ricorrere), mentre il meno abbiente o il non abbiente, se chiede la rateazione all'autorità amministrativa (prefetto o altri) ex art. 26 legge n. 689/1981, la può ottenere solo una volta ridefinita la sanzione nella metà del massimo (cioè il doppio del minimo ex art. 204, primo comma c.d.s.).

Per ottenere la rateazione dal giudice di pace il sanzionato deve necessariamente presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico e di aumenti in caso di rigetto.

Inoltre una recente norma elimina per il giudice la possibilità di variare la sanzione sotto il minimo (art. 204-bis, settimo comma c.d.s.).

Questa norma fa sì che non solo abbiente e non abbiente abbiano lo stesso trattamento ma che il non abbiente abbia ancor peggiore trattamento in quanto, come si è visto, l'abbiente chiude pagando il minimo (art. 202, primo comma c.d.s.), mentre il non abbiente, anche solo per ottenere la rateazione è costretto al rischio del giudizio o alla liquidazione del raddoppio.

P.Q.M. Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'incostituzionalità delle normative che implicano il risultato sopradescritto, palesemente incostituzionale in relazione all'art. 3 Cost., ed in particolare dell'art. 204-bis, settimo ed ottavo comma c.d.s., in quanto impedisce di fatto al giudice di differenziare il sacrificio sanzionatorio in relazione alla capacità di soffrirne dei diversi soggetti (art. 204, settimo comma) ed alle diverse incidenze del rischio (art. 204, ottavo comma) e dell'art. 204, primo comma c.d.s. nella parte che genera il meccanismo per cui il prefetto può accordare la rateazione solo sul raddoppio del minimo.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria che contestualmente disporrà per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri, con comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.